Zeitschrift: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen

Herausgeber: Association Internationale pour l'Histoire des Alpes

Band: 19 (2014)

Artikel: Dal comune al pubblico, dal comune al privato : i pascoli in Valle d'Aosta, tra evoluzione e involuzione delle "Consorterie"

Autor: Faval, Chérie

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-583353

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Dal comune al pubblico, dal comune al privato

I pascoli in Valle d'Aosta, tra evoluzione e involuzione delle «Consorterie»

Chérie Faval

Zusammenfassung

Gemeinsam, öffentlich, privat. Die Weiden im Aostatal zwischen Umschwung und Rückschritt der «Consorterie»

Die Kombination von spezifischen natürlichen und anthropologischen Faktoren hat im ländlichen Aostatal zur Entwicklung und Umsetzung von gemeinschaftlich-kollektiven Ressourcenmanagement-Systemen, zur sogenannten Consorterie, geführt. Das System wurde erst durch die Einführung von obrigkeitlichen Top-down-Regulativen geschwächt, glich sich durch neue Prinzipien der Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung aber wieder dem ursprünglichen Zustand an, wie ein Vergleich mit der aktuellen Regionalpolitik in den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht zeigt.

Introduzione

La combinazione di specifici fattori fisici ed antropici tipici dell'ambiente alpino ha da sempre confrontato la popolazione valdostana con la necessità di sviluppare sistemi equilibrati, e allo stesso tempo efficienti, di gestione delle limitate risorse a disposizione. Ciò ha determinato il sorgere, prima, ed il radicarsi, poi, di peculiari sistemi di gestione delle risorse naturali nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Italia). In un contesto caratterizzato da ristrettezza di terreni pianeggianti ad altitudini accessibili,[1] ha rivestito preminente rilievo la diffusione della forma di gestione comunitaria della vitale «risorsa territorio» (sia quale zona boschiva che quale zona adibita ad attività agricole o al pascolo),

mediante il ricorso all'istituto della Consorteria, peculiare forma di proprietà collettiva.
Scopo del presente contributo – incentrato sulle Consorterie insistenti su terreni adibiti al pascolo – è quello di presentare i principali tratti del sistema consortile[2] valdostano, nell'intento di evidenziarne l'alto grado di sostenibilità sociale ed ambientale.[3] A tal fine, dopo un breve accenno alle origini delle Consorterie, lo studio propone un'analisi delle principali caratteristiche delle Consorterie valdostane. Segue una breve ricostruzione delle vicende normative che hanno progressivamente determinato l'evoluzione (o l'involuzione) del sistema in esame da forme di tipo comunitario a forme via via improntate all'individualismo e all'esclusione, a scapito degli originari tratti di pluralismo ed inclusione. Infine, la parte conclusiva prospetta – guardando alle moderne forme di incentivo riservate a quanti, ancora oggi, sono dediti alle attività di pastorizia in montagna – una sorta di recupero, se non del secolare istituto delle Consorterie, almeno dell'intrinseco *modello* di approccio alle risorse offerto dallo stesso.

Alle origini temporali e sostanziali della Consorteria valdostana

Il sorgere ed il radicarsi di forme collettivo-comunitarie di gestione delle risorse naturali nel territorio valdostano è da contestualizzare nella storia e nell'assetto socio-politico della regione stessa. Da sempre caratterizzata da un'elevata autonomia politica rispetto al centro del potere, la regione ha, infatti, beneficiato di un articolato sistema di concessioni e franchigie, in larga parte derivanti dalle rivendicazioni della popolazione stessa, capace non solo di sviluppare internamente sistemi sostenibili ed equilibrati di gestione delle risorse naturali, ma di ottenere la legittimazione esterna degli stessi, mediante riconoscimento e tutela da parte delle autorità.
In un tale assetto ed in funzione dell'esigenza – avvertita dalla popolazione stessa – di assicurare una forma di gestione comunitaria di boschi e fondi adibiti all'agricoltura e al pascolo, si colloca l'origine della *Consorteria*.[4] Improntato a criteri di cooperazione, responsabilità dei singoli membri del gruppo, attenzione alla risorsa considerata, sensibilità intergenerazionale di lungo periodo, il sistema delle Consorterie – i cui primi riferimenti risalgono al V sec. d. C.[5] – ha, a lungo, dato prova della propria sostenibilità socio-ambientale, garantendo l'approvvigionamento della comunità e, allo stesso tempo, la conservazione e la protezione della risorsa.

Nonostante i numerosi tentativi classificatori, le Consorterie non risultano inquadrabili in alcuno dei tradizionali schemi giuridici in materia di proprietà, essenzialmente basati sulla dicotomia tra individuale (proprietà privata del *dominus*) e pubblico (proprietà *demaniale*). A somiglianza di altri istituti simili diffusi nell'arco alpino,[6] esse possono essere, al contrario, ricondotte, in termini generali, al residuale istituto della proprietà collettiva. Una proprietà collettiva non facente, tuttavia, capo né al Comune (sorto solo in epoca successiva) né ai singoli consortisti, bensì alle Consorterie stesse, in quanto radicatasi in una società «connotat[*a*] da un intenso particolarismo politico, dove dominante è la comunità intermedia che, in quanto tale, è sempre una sintesi di pubblico e privato».[7]

Nate spontaneamente in relazione alla gestione ed alla fruizione delle *utilitates* derivanti da boschi, alpeggi e pascoli e successivamente sancite mediante vere e proprie affrancazioni (o assegnazioni), le Consorterie devono il proprio originario carattere collettivo non ad un'imposizione esterna, bensì alla naturale risposta alle esigenze economiche degli abitanti di villaggi montani, nei quali, da un lato, i tipici assetti proprietari individualistici non avrebbero avuto ragion d'essere – in quanto si sarebbero rivelati, essi stessi, nocivi al ciclo economico imposto dai rigori della montagna – e, dall'altro, non vi era – come più sopra accennato – un radicato controllo amministrativo-politico dall'esterno.[8]

Al fine di evidenziare il carattere originariamente collettivo del sistema consortile valdostano, è fondamentale chiarire la distinzione[9] tra Consorterie *uti singuli* e Consorterie *uti universi*, corrispondenti, rispettivamente, ad uno schema simile alla moderna comunione tra privati, e ad una – oggi scomparsa – forma di autentica proprietà collettiva, nella quale era appunto la collettività stessa, nel suo insieme, ad essere titolare delle utilità dei beni destinati a soddisfare in perpetuo le sue vitali esigenze.[10]

Le Consorterie *uti singuli* dovevano la propria origine all'affrancazione, in favore di individui o gruppi di individui, di beni feudali anticamente concessi in godimento. Di conseguenza, benché regolati da norme consuetudinarie rimesse all'autonomia dei consortisti, i diritti di pascolo – disponibili, alienabili, trasmissibili (*inter vivos* e *mortis causa*) e suscettibili di divisione (negoziale o giudiziale) – erano esercitabili da quanti fossero, a titolo individuale, titolari di quote di proprietà. L'essere consortisti, infatti, non equivaleva all'essere abitanti di un determinato villaggio, ma consisteva nell'avere la disponibilità di terreni o fabbricati nella frazione, anche a prescindere da un rapporto pertinenziale con altri fondi.

Le Consorterie *uti universi* risultavano, invece, dall'affrancazione di beni a favore di intere collettività frazionali. Di conseguenza, l'insieme dei diritti parziali (di pascolo, di legnatico, ecc.) in cui si estrinsecava la Consorteria era riconosciuto in capo ai membri della comunità in quanto tali,[11] generalmente «in rapporto funzionale con terreni sottostanti *(la dot du territoire au dessous)*».[12] Soprattutto, il naturale vincolo di destinazione perpetua, caratterizzante i beni oggetto della Consorteria, faceva sì che, da un lato, l'esercizio dei diritti da parte dei consortisti fosse strettamente legato (per non dire subordinato) ai bisogni dei consortisti e del bene oggetto della Consorteria (il pascolo nel suo insieme), dall'altro, che esso sopravvivesse anche in assenza di un suo concreto esercizio da parte del titolare. Caratteri propri delle Consorterie *uti universi* erano, infatti, oltre alla imprescrittibilità della titolarità dei diritti di ciascun membro, la non usucapibilità, la non espropriabilità e la non possibile sottoposizione ad ipoteca. Insieme alla titolarità e alla modalità di gestione dei diritti, l'amministrazione di questo tipo di Consorteria era rimessa alle regole contenute in statuti ed antichi regolamenti tramandati nel tempo.

In questo senso, i diritti consortili *(uti universi)* si configuravano come diritti quasi «esistenziali», nel senso che essi erano la risposta alle esigenze necessarie alla formazione e allo sviluppo degli insediamenti umani. Nel complesso, tali diritti creavano un sistema solidaristico, al fine del soddisfacimento dei bisogni di un intero gruppo, con particolare attenzione verso i più deboli (donne, bambini, anziani e malati): ogni membro della comunità, infatti, allevava il bestiame avendo cura del territorio per sé e per la collettività. Era cioè, allo stesso tempo, *civis uti singulus* e *civis uti civis*.[13]

Della intrinseca sostenibilità socio-ambientale del sistema consortile è prova la lettura del fenomeno delle Consorterie valdostane alla luce dei noti principi individuati da Elinor Ostrom, che sembra evidenziare proprio una forma di auto-organizzazione e auto-governo, diretta all'ottenimento di vantaggi collettivi permanenti.[14]

Dai numerosi documenti rinvenuti,[15] infatti, si evince l'esistenza di un equilibrato insieme di norme a garanzia dell'ottimale sfruttamento dei pascoli contro comportamenti opportunistici degli utilizzatori,[16] interamente strutturato per rispondere alle richiamate criticità – tanto naturali che antropiche – del contesto, vale a dire morfologia del territorio e rigidità delle condizioni climatiche, da un lato, limitate dimensioni delle comunità locali, dispersione territoriale ed elevato grado di isolamento delle stesse, dall'altro.

Il dato maggiormente rilevante, nonché indice della generale sostenibilità del

sistema delle Consorterie, risiede nella sostanziale stabilità, nel corso dei secoli, della popolazione animale. Il non aumento della quantità di bestiame, infatti, non è da leggere come indice di stasi e non incremento dell'economia rurale della comunità, ma, al contrario, come prova della stabilità di un'organizzazione che, nel rispettare la capacità di carico della risorsa stessa, è riuscita a sfruttarla e conservarla, pur a fronte dell'estrema variabilità dell'ecosistema alpino cui essa era soggetta.

I caratteri sin qui brevemente richiamati avrebbero agilmente consentito di inquadrare le Consorterie nella nozione di bene comune, vera e propria categoria giuridica, elaborata, in Italia, dalla Commissione sui Beni Pubblici (nota come Commissione Rodotà), istituita nel giugno 2007 presso il Ministero della Giustizia, per l'elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la modifica del Capo del Codice civile italiano dedicato ai beni appartenenti allo Stato,[17] sulla base del rilievo per cui «le risorse naturali, come le acque, l'aria respirabile, le foreste, i ghiacciai, la fauna e la flora tutelata, che stanno attraversando una drammatica fase di progressiva scarsità, oggi devono poter fare riferimento su di una più forte protezione di lungo periodo da parte dell'ordinamento giuridico».

In particolare, innovando la disciplina dei beni pubblici in chiave «razionalizzatrice», proponendo una classificazione di matrice economico-sociale e non meramente formalistica e riconducendo l'intero ripensamento ai principi della Costituzione italiana, la Commissione aveva proposto, tra l'altro, di introdurre, accanto alla tradizionale distinzione tra beni pubblici e beni privati, anche la previsione espressa dei *beni comuni,* intesi come *cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona.* A tale categoria di beni, la Commissione Rodotà aveva ricondotto tanto risorse naturali (quali fiumi, torrenti, fauna, flora, ecc.) quanto beni archeologici e culturali, guardando a beni, come quelli facenti capo alle Consorterie *(uti universi)*, a titolarità diffusa ed espressione di *utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità.*

Senonché, da un lato, come si accennerà nel paragrafo seguente, le Consorterie non arrivarono, nella loro autenticità, sino al 2007, avendo – nel frattempo – subito significativi interventi di pubblicizzazione e/o privatizzazione e, dall'altro, la Commissione Rodotà non ebbe lunga vita, tantoché i suoi lavori non si tradussero mai in iniziativa parlamentare.[18]

Dal comune al pubblico, dal comune al privato

L'equilibrio del sistema delle Consorterie valdostane sembra indebolirsi, e progressivamente venir meno, nel momento in cui alle tradizionali, spontanee regole di gestione originate dal basso, sono andati sostituendosi schemi imposti dall'esterno, dettati – a seconda dei casi – dalla combinazione di due processi, solo apparentemente opposti.[19] Da un lato, il radicarsi di uno Stato centrale sempre più forte; dall'altro, l'affermarsi di una crescente spinta alla privatizzazione.

Anche la Valle d'Aosta, infatti, venne interessata dall'applicazione della legislazione di riordino in materia di usi civici e proprietà collettiva che prese avvio negli anni a cavallo dell'Unità d'Italia e culminò, in piena epoca fascista, nella legge 16 giugno 1927, n. 1766.[20] È, in sostanza, alla progressiva abolizione del diritto dei gruppi di abitanti stabilmente organizzati su un territorio di trarre da esso le *utilitates* necessarie alla sopravvivenza della comunità e, in quanto tali, non sottraibili neanche da parte del signore locale che, infatti, si sono indirizzati gli interventi ricognitivi, prima, e liquidatori, poi, delle esperienze – diffuse, con varie accezioni, sul territorio di quello che divenne il Regno d'Italia – caratterizzate dalla contitolarità dei beni (del *civis* e della comunità) e dall'utilizzo diretto di essi da parte della collettività.

La sistemazione fascista ad opera della legge 1766/1927, che prevedeva, nella prima fase, un meccanismo di accertamento dell'esistenza e dell'esercizio di diritti di natura collettiva su di un determinato terreno, si imperniava su due direttrici fondamentali. Se all'esito dell'accertamento venivano individuati usi gravanti su terre private, si procedeva alla liquidazione di essi, vale a dire all'affrancazione delle terre dagli usi con la previsione di un compenso per gli utenti, mediante scorporo (il fondo gravato veniva diviso in quote poi attribuite, le une, affrancate dagli usi, al proprietario e, le altre, commisurate al valore degli usi che venivano a cessare, alla popolazione utente). Se, invece, l'accertamento portava all'individuazione di terre riconducibili ad un ente esponenziale – quale era la Consorteria – si dava corso alla legittimazione: una volta, cioè, verificata la «natura civica» delle terre (vale a dire la loro originaria appartenenza ad una determinata comunità di abitanti), si aveva la cessazione del regime di inalienabilità e imprescrittibilità delle terre, che diventano, a tutti gli effetti, private. Ciò avveniva secondo un *iter* ben preciso che trovava il proprio fulcro nell'assegnazione a categoria, cioè nella distinzione delle terre civiche in terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente (art. 11

lett. *a)* e terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (art. 11 lett. *b)*: le prime votate a diventare beni in «proprietà collettiva a destinazione pubblica»,[21] le seconde destinate ad essere ripartite in quote, cioè privatizzate. Risultato del procedimento di assegnazione è il venir meno del carattere proprio dell'inalienabilità, tipico delle secolari esperienze di proprietà collettiva. A seguito di assegnazione, infatti, le terre di categoria *b* sono state divise in quote e assegnate ai coltivatori diretti che ne sono diventati unici proprietari in cambio del pagamento di un canone di natura enfiteutica e dell'obbligo di apportare migliorie; quelle di categoria *a*, tra cui erano ricompresi i pascoli, pur mantenendo un regime di assoluta indivisibilità, divennero suscettibili di alienazione. Come evidente, l'applicazione della legge comportò, nella sostanza, un grave pregiudizio alle realtà consortili valdostane, forse perché tra le più distanti rispetto al modello (più rispondente alle caratteristiche dei sistemi collettivi diffusi nel meridione) che venne preso a paradigma per la sistemazione di tutte le variegate espressioni di proprietà collettiva presenti nel Regno d'Italia, tanto da incidere gravemente sulle risorse economiche e rivelarsi «la più spaventosa fonte di liti che mai fosse esistita in Valle d'Aosta»[22] che finì per snaturare lo scopo e la sostanza stessa delle Consorterie valdostane.

Si dovrà attendere l'emanazione dello Statuto speciale[23] della Regione Autonoma Valle d'Aosta per ritrovare le potenzialità per una nuova differenziazione della base legale delle Consorterie valdostane, cui, però, non fece seguito una reale rivalorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, lett. *o* dello Statuto, infatti, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha potestà legislativa, oltre che in numerose altre, in materia di «usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà colturali [...]». Inoltre, in base all'art. 43, «il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato».

Nonostante tale previsione, solo venticinque anni dopo, nel 1973, venne emanata una legge regionale in materia.[24] Di due anni successiva alla normativa nazionale (legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»), la legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 «Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta» è stata indubbiamente influenzata dalla disciplina generale dettata dal legislatore nazionale proprio negli anni in cui prendeva finalmente forma il processo costituzionale di regionalizzazione italiano. La legge regionale del 1973 risulta, infatti, da un lato, perfettamente

coerente con l'intento pubblicizzante scaturente dalla legge statale «di principio», tanto da dare avvio al movimento di trasformazione delle proprietà collettive valdostane in veri e propri enti pubblici (c. d. «entificazione» delle Consorterie).[25] Dall'altro, nei residui casi in cui l'assetto consortile veniva mantenuto, era tuttavia prescritto l'assorbimento delle norme consuetudinarie nelle sopravvenute previsioni legislative, in caso di contrasto con più recenti vincoli idrogeologici, forestali e simili.[26] La necessità di coordinamento del patrimonio silvo-pastorale con l'equilibrio generale del territorio veniva, così, totalmente ricondotta ad automatismi, magari dettati dal legislatore nazionale lontano dalla realtà oggetto del provvedimento, senza alcun riguardo per i secolari usi sviluppati da parte delle popolazioni che, un tempo, proprio a questi dovevano la loro stessa sopravvivenza e che avrebbero potuto (e potrebbero tuttora), allo stesso modo, costituire risposte adeguate alle permanenti esigenze di ripianificazione e tutela.

Fulcro della normativa era, da un lato, la richiesta di riconoscimento da parte delle Consorterie stesse, dall'altro, il passaggio al demanio comunale per tutti i beni dei quali non fosse certa l'appartenenza alla Consorteria. Tuttavia, a fronte delle 371 richieste, solo 20 Consorterie hanno effettivamente ottenuto il riconoscimento, mentre le altre centinaia di domande risultano ancora formalmente giacenti. Si è, così, assistito, parallelamente all'accennata «entificazione pubblica» delle Consorterie, ad un'applicazione ad esse di schemi contrattualistici di diritto privato per la cessione a terzi dell'uso del bene, concretizzatasi nell'affitto degli alpeggi a scapito della secolare conduzione comunitaria degli stessi. Di conseguenza, in circa quarant'anni, come emerso dalla ricognizione delle Consorterie promossa, nel 2005, dalla Giunta regionale, il numero delle Consorterie censite in Valle d'Aosta, è diminuito di oltre cento unità.[27] All'esito della somministrazione ai 74 Comuni valdostani di un questionario volto ad acquisire elementi conoscitivi di dettaglio sui rapporti amministrativi e patrimoniali attualmente intercorrenti fra i Comuni e le Consorterie,[28] quello che emerge è una scarsissima attenzione nei confronti del fenomeno dimostrata dagli enti locali più vicini alle Consorterie. Non solo molti (31) hanno semplicemente segnalato la non esistenza di Consorterie sul proprio territorio, ma anche i Comuni che hanno risposto al questionario si sono limitati, salvo rare eccezioni, a fornire l'elenco delle Consorterie presenti e, talvolta, ad indicarne il regime di amministrazione, completando solo in pochi casi le due fondamentali domande conclusive riguardanti le considerazioni provenienti dai comuni stessi.

Il quadro emergente si rivela, così, non solo indice di incertezza, ma anche di disinteresse e sottovalutazione di un fenomeno che è stato di primaria importanza nell'equilibrio montano valdostano e che, nonostante l'indubbio declino, potrebbe ancora fornire un modello di gestione sostenibile del territorio. La scarsa attenzione dimostrata dagli enti locali interpellati emerge non tanto dall'indicazione dell'assenza o dell'inoperatività delle residue Consorterie, quanto, invece, dal fatto che nessun Comune abbia ipotizzato, individuato e segnalato possibili cause di una tale involuzione, né, tantomeno, documentato l'attuale assenza di molte delle Consorterie che, come già emerso più sopra, solo trent'anni prima, chiedevano di essere riconosciute.
Tanto il passaggio «dal comune al Comune» che quello «dal comune al privato», ha, pertanto, determinato l'offuscarsi dell'originale carattere comunitario a favore di quello autoritario (del demanio o del dominus), incidendo fortemente – e in negativo – sul grado di sostenibilità della stessa risorsa pascolo, sempre più piegata ad esigenze di massimizzazione nel breve periodo.

Per un ritorno al comune

In termini più generali, quale conseguenza del progressivo venir meno dei caratteri originari delle Consorterie, il declino dell'esperienza consortile può essere ricondotto, «ad una percezione diversa del fatto consortile stesso ormai considerato in una dimensione privata del tutto affine alla comunione di diritto privato»,[29] con evidenti ricadute socio-economiche ed ambientali.
Da un punto di vista sociologico, si assiste alla progressiva perdita di memoria (e di coscienza) storica del fenomeno, causata dall'invecchiamento della popolazione rurale, non compensato dal subentro delle nuove generazioni. A fronte di tale fenomeno, sarebbe opportuno procedere, al più presto, ad un'attenta e mirata indagine sul campo che, rivolgendosi direttamente alla popolazione (in particolare a quella più anziana), raccolga, contestualizzi e aggiorni quante più notizie la residua memoria storica di questo secolare patrimonio conserva ancora oggi, al fine di scongiurare il «pericolo che la ‹privatizzazione› strutturale delle Consorterie porti all'abbandono del senso di comunità che intorno ad esse si è costruito nel corso dei secoli».[30]
Da un punto di vista economico, inoltre, il venir meno della consapevolezza del valore aggiunto fornito dal sistema comunitario delle Consorterie ha, se non aggravato, indubbiamente non arginato la perdita di produttività delle tradizionali

attività di allevamento. Non controbilanciato dall'emergere di forme alternative ed ugualmente remunerative di valorizzazione delle risorse (comprese quelle legate al pascolo), da collegare ad ambiti oggi di crescente rilievo, quali quelli turistico-ricreativi e di mantenimento e tutela dell'assetto naturale territoriale, il declino delle Consorterie ha portato con sé il radicarsi dell'erroneo convincimento circa l'inefficienza dei sistemi montani auto-organizzati ed auto-gestiti. Se, tuttavia, le Consorterie sono state validi esempi di gestione comunitaria ed equilibrata delle risorse, una critica e seria riconsiderazione obiettiva degli elementi caratterizzanti le stesse potrebbe condurre ad una rivalorizzazione delle Consorterie quale modello equilibrato, efficiente ed autosufficiente di gestione e tutela delle risorse.

Non si tratta, certo, di reintrodurre retrospettivamente ed anacronisticamente sistemi di gestione delle risorse che, a fronte dell'attuale evoluzione economica, si rivelerebbero del tutto inefficienti ed antieconomici. Al contrario, appare importante recuperare le Consorterie (così come i *Masi chiusi*, le *Malghe alpine*, ecc.) come *modelli* di riferimento per l'individuazione di assetti economico-sociali che consentano di conciliare le esigenze vitali delle comunità, che si evolvono sempre più velocemente, con le caratteristiche dell'ambiente circostante, con cui l'uomo ha avuto e ha a che fare, ieri come oggi, e che è tendenzialmente lo stesso. In montagna è quello rigido, freddo e poco generoso verso le popolazioni che lo abitavano e che lo abitano. Se le Consorterie sono annoverabili tra gli istituti che hanno permesso alle comunità valdostane di amministrare in modo sostenibile le risorse da cui dipendeva la loro stessa sopravvivenza, tenuto conto che, ormai, ai problemi di sussistenza delle stesse comunità rispondono i moderni sistemi di coltivazione e allevamento (spesso anche decentrati rispetto al passato), non potrebbe il «modello Consorteria» essere oggi utilizzato per regolare la moderna utilizzazione delle stesse risorse?

Un parziale recupero del collettivo «spirito consortile» sembra offerto da alcune previsioni nell'ambito delle politiche a sostegno del sistema agro-zootecnico valdostano, promosse dall'Amministrazione regionale. Nello specifico, validi esempi di approccio di tipo collettivo-responsabilizzante alla gestione dei pascoli sono forniti da alcuni interventi strutturali a cofinanziamento europeo che, nell'attuale periodo di crisi economica, stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante e dal duplice impatto. Da un lato, in via immediata, essi costituiscono una fonte di (sicuro)[31] finanziamento che finisce per sorreggere le sempre più esigue casse pubbliche (nazionali e regionali). Dall'altro, in via mediata, essendo basati su principi apparentemente innovativi di programmazione pluriennale ed

integrata tra settori, essi contribuiscono ad affermare, o meglio a riaffermare, logiche di condivisione e di responsabilizzazione degli utenti delle risorse.
In quest'ottica, rilevano diversi interventi che, da ormai alcuni decenni, grazie al cofinanziamento europeo, promuovono regimi di aiuto atti a favorire uno sviluppo sostenibile in termini ambientali. Tra questi, si annoveravano, nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Valle d'Aosta 2000/06,[32] nell'ambito della Misura Agroambiente, l'azione «Conservazione dei prati naturali e alpicoltura», diretta a migliorare le condizioni produttive e strutturali negli alpeggi, nonché l'incentivo al c. d. «contratto fieno-letame» (CFL), consistente nello scambio reciproco tra aziende foraggere e aziende zootecniche del fieno necessario al fabbisogno alimentare del bestiame (dalle prime alle seconde) e del letame indispensabile per la concimazione delle superfici agricole (dalle seconde alle prime).[33]
Ancora, il Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 (PSR) della Regione Autonoma Valle d'Aosta[34] sembra riproporre un approccio di tipo collettivo-comunitario, implicante una responsabilità diretta degli agricoltori e degli allevatori nell'esercizio della propria attività sul territorio, indirizzando ad agricoltori e allevatori, tra le altre, le *Misure 211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane* e *214 – Pagamenti agro-ambientali.*
La Misura 211 promuove – a fronte del forte rischio di abbandono – il mantenimento dell'attività agricola, quale fondamentale presidio dell'uomo sul territorio montano, ed il miglioramento delle condizioni operative per le aziende agricole, soprattutto nelle zone a forte pendenza, e, in ambito pastorizio, mira alla preservazione delle tradizionali aziende d'alpeggio mediante miglioramento dell'accesso e dell'utilizzo delle strutture e dei pascoli.
Il quadro logico dell'intervento origina proprio dalla considerazione per cui l'esercizio delle tradizionali e sostenibili pratiche agricole e dell'allevamento del bestiame risultano di vitale importanza al fine del mantenimento della popolazione nelle aree rurali, della preservazione del territorio dal dissesto idrogeologico e, non ultimi, per la caratterizzazione del paesaggio e per il mantenimento delle tradizioni locali.
In quest'ottica, risulta – si legge testualmente nel PSR 2007/13 – «fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, che consiste nell'utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggiere dei pascoli montani».[35]

Una valorizzazione che, concretizzandosi in compensazioni monetarie garantite a gruppi di allevatori per gli svantaggi naturali che gli stessi si trovano ad affrontare per il mantenimento degli alpeggi in quota, sembra riproporre ed attualizzare l'esperienza consortile. La misura, infatti, non mira solo al mantenimento dei singoli alpeggi, ma del *sistema alpeggio* nel suo complesso, grazie al recupero anche di alcuni dei caratteri propri delle Consorterie. Valgano, su tutti, due esempi. In primo luogo, in ottica responsabilizzante, è previsto che qualora i beneficiari non ottemperino alle prescrizioni connesse alla concessione dell'aiuto, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, l'importo complessivo dei pagamenti cui essi hanno diritto sia ridotto o revocato. In secondo luogo, proprio come avveniva nei sistemi consortili, preminente rilievo è dato alla risorsa di volta in volta considerata, capace, essa stessa, di determinare una rimodulazione degli interventi: in questo senso è, infatti, previsto, ad esempio, un premio aggiuntivo per i cosiddetti «alpeggi non raggiungibili», vale a dire per gli alpeggi non raggiungibili con mezzi meccanici di terra.
Analogo intento di mantenimento dell'equilibrio naturale del territorio, cardine del secolare assetto consortile sopra richiamato, sottende la Misura 214 il cui obiettivo è la riduzione del carico animale a favore di un carico agroambientale corretto. Nello specifico, nell'ottica di assicurare, allo stesso tempo, la produttività dei pascoli e un elevato grado di naturalità delle superfici adibite a pascolo, è imposto – al fine della corresponsione del contributo a favore del conduttore dell'alpeggio – il mantenimento del carico animale entro limiti minimi e massimi prestabiliti,[36] il divieto di concimazione minerale, il pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata e l'impegno ad assicurare la custodia continua delle mandrie.[37]

Conclusione

Se il percorso storico-giuridico qui brevemente tracciato ha evidenziato, da un lato, l'evoluzione (o involuzione) dell'esperienza consortile in Valle d'Aosta, progressivamente svuotata del suo originario ed autentico assetto collettivo-comunitario, dall'altro, esso ha parallelamente evidenziato come tale tendenza non abbia, forse, carattere irreversibile.
Abbracciando una prospettiva non limitata all'ambito del pascolo, ma guardando al valore aggiunto del *modello* consortile nel suo complesso, appare, infatti, possibile recuperarne lo spirito pluralistico e così allontanarsi dagli schemi

individualistici radicatisi nell'epoca moderna. La valorizzazione dei residui della proprietà comune giunti fino a noi potrebbe rimediare, in particolare, al rischio che vengano acriticamemnte calati su realtà peculiari come quelle alpine schemi imposti dall'esterno, tendenti all'omogeneizzazione ed all'uniformizzazione, contribuendo, nel breve periodo, a proteggere il particolarismo locale e reintroducendo, nel lungo periodo, politiche intergenerazionali di sfruttamento equilibrato della montagna.

In una tale prospettiva, emerge come le Consorterie possano ancora rivelarsi fonti di preziose indicazioni: dall'originarietà e originalità dell'appartenenza di esse alle comunità e non ai singoli all'assetto partecipativo e non statico di esse, dalla loro capacità autonormativa alla flessibilità della regolamentazione che ne era alla base, dall'attenzione per i soggetti più svantaggiati della collettività alla previsione dell'adeguamento delle disposizioni alla variabilità climatica dell'ambiente esterno, dalla preminente attenzione per il futuro della Consorteria e dei suoi membri alla fondamentale considerazione delle vicende passate.

In definitiva, da uno qualsiasi degli elementi che facevano della Consorteria un sistema autogestito ed armonico, è possibile, ed auspicabile, recuperare la basilare considerazione per cui il rispetto dell'equilibrio ambientale, la cooperazione tra i diversi soggetti proprietari, la partecipazione delle comunità ai processi decisionali che le coinvolgono e l'adeguamento delle disposizioni generali alle esigenze locali si rivelano, tutti, non mere avvertenze procedurali, bensì sostanziali e fondamentali principi da rispettare e promuovere a beneficio della collettività, dei singoli che la compongono, del territorio e delle sue risorse.

E ciò soprattutto in un periodo, quale quello attuale, in cui la spinta all'euro-globalizzazione rischia, se non adeguatamente e responsabilmente contestualizzata, di sacrificare proprio le esperienze più peculiari e marginali, ma non per questo meno funzionali, quali quelle secolarmente tramandate tra le comunità alpine.

Il fine non deve essere l'anacronistico recupero di espressioni giuridico-sociali ormai passate, ma, piuttosto, l'auspicio di una riconsiderazione, in termini di efficienza e sostenibilità socio-economica ed ambientale, di modelli che a lungo hanno consentito una gestione equilibrata delle risorse collettive e che ancora oggi, a fronte delle inefficienze determinate dal mercato e dall'inadeguatezza dell'applicazione nel contesto montano di schemi ad esso estranei, potrebbero essere declinati ed adattati alle sfide attuali.

Note

1 Il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, infatti, compreso tra i 350 e i 4800 metri s. l. m., presenta un'altimetria media superiore ai 2100 metri s. l. m. (con più del 60 per cento del territorio oltre i 2000 metri s. l. m.).

2 Si precisa che l'aggettivo «consortile» è qui, e nel prosieguo del presente scritto, utilizzato nell'accezione di «proprio di una Consorteria» e non in quello, oggi prevalente, di «proprio di un consorzio». Si veda, in proposito, T. De Mauro, *Grande dizionario italiano dell'uso*, Vol. II, Torino 1999, p. 268.

3 In questo senso, l'attenzione è posta sulle caratteristiche dell'assetto consortile nel suo complesso, quale sistema di gestione proprietaria consolidatosi nel tempo. Esula dal presente contributo un approfondimento sulle interessanti vicende storiche che hanno contraddistinto l'istituto sin dalle origini, per il quale si rinvia ai contributi richiamati nelle note seguenti.

4 Tra i numerosi Autori che hanno approfondito il tema, si segnalano, su tutti, M. Andrione che, con la sua Tesi di laurea *Le Consorterie della Valle d'Aosta*, discussa alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino nell'anno accademico 1956–1957, ha non solo fornito uno dei primi compiuti studi sull'argomento, ma ha anche e soprattutto arricchito la trattazione di interessatissimi rilievi critici inerenti la struttura giuridica delle Consorterie e M. A. Benedetto che è senza dubbio l'Autrice che ha maggiormente contribuito allo studio della realtà in esame, approfondendolo e ampliandolo a più riprese. Tra le sue più compiute opere in materia, si vedano *Ricerche sulle Consorterie Valdostane*, Bibliothèque valdôtaine publiée par l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste – n. 18, Duc, Aosta s. d.; *Id.*, *Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine del periodo intermedio*, Torino 1983. Tra i contributi più recenti, infine, si veda R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato: profili giuridici del fenomeno delle consorterie valdostane*, Aosta 2012.

5 È, infatti, la *Lex Burgundionum* – nel cui regno la regione venne incorporata dalla fine del 400 circa d. C. – del V sec. d. C. a presentare le prime tracce di una *dot du territoire au dessous*, cioè di quel carattere di pertinenza dei fondi alle collettività, e non agli individui, su di essi residenti. Altrettanto risalenti sono i riferimenti a *sortes* , *sors* e *consors* che figurano in più di una *Charta augustana* (i documenti valdostani più antichi di notevole interesse paleografico) e che richiamano un *consortium* di natura feudale i cui singoli appartenenti possono disporre di *sortes* dei beni consortili. Si veda, in proposito, Benedetto, 1983 (vedi nota 4), p. 218.

6 Interessante è, in questo senso, il confronto dell'istituto in esame con analoghe esperienze sviluppatesi tre le valli alpine italiane, tra le quali si contano le *Regole* ampezzane e cadorine, le *Vicinie*, le *Comugne*, le *Comunelle*, le *Compagnie della montagna*. Altrettanto interessante, ed indice della maggiore resilienza delle proprietà collettive nelle aree montane che in pianura, è il fatto che, nella penisola italiana, si rinvengano esperienze simili anche tra le valli dell'Appennino (validi esempi, in questo senso, sono le *Partecipanze* emiliane e le *Comunanze* dell'Appennino umbro-marchigiano).

7 P. Grossi, «Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia», in: F. Carletti (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*, Atti del Convegno di Viareggio 5–7 aprile 1991, Napoli 1993, p. 18.

8 Tra gli Autori che ben evidenziano l'aspetto delle *utilitates*, così introducendo una corretta impostazione della tematica in esame, si segnalano L. Orusa, «Note sui demani civici e le proprietà collettive», in: P. Nervi (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive – Un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire*, Atti della II Riunione Scientifica, (Trento, 7–8 novembre 1996), Padova 1998, pp. 13–17; P. Stella Richter, «Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico», *Diritto Amministrativo*, vol. 11, n. 1, 2003, pp. 183–193 e U. Petronio, «Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica», in: E. Cortese (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Milano 1988, pp. 491–542.

9 La bipartizione di seguito brevemente illustrata – non esaustiva rispetto alle varie classificazioni elaborate nel tempo, ma coincidente con quella tradizionalmente accolta in materia – sconta, come

accennato nel testo, l'imposizione, ad un'istituzione antichissima quale è la Consorteria, di categorie giuridiche tipiche della modernità. L'esercizio, proprio perché non agevole e innaturale, ha l'intento evidenziare la «terzietà» dell'istituto in esame rispetto alla consueta dicotomia pubblico/privato.

10 Louvin, (vedi nota 4), pp. 21–22.

11 Compresi anche i proprietari di terreni adiacenti a quelli consortili.

12 Louvin (vedi nota 4), p. 23.

13 Si tenga presente che, anche in Valle d'Aosta, sussistevano altresì situazioni di mero esercizio di diritti di uso civico. A differenza delle Consorterie, veri e propri domini collettivi su terre proprie della collettività (c. d. *jura in re propria*), si trattava, nelle ipotesi di esercizio dei diritti di uso civico, di forme di uso e di godimento di diritti su terre che appartenevano a terzi (c. d. *jura in re aliena*).

14 E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006, p. 51.

15 Tra i quali si segnalano lo *Statut des pâturages La Chaz et Pallettaz sur Saint-Pierre* della fine del XVII sec., cf. Benedetto, 1983 (vedi nota 4), pp. 70 ss.; il *Regolamento d'uso dei pascoli montani consortili* della Consorteria di Licony e Chambave, posteriore al 1873, cf. Benedetto (vedi nota 4), pp. 75 ss.; i tre *Règlements d'alpages* di Verconey (Valgrisenche) – datati rispettivamente 1647, 1674 e 1749 e relativi alla Consorteria comprendente gli alpeggi di Verconey di cui si hanno notizie sin dal 1570 e sui quali si veda la nota seguente.

16 Un interessante studio sulle trasformazioni delle istituzioni di organizzazione e di controllo dello sfruttamento delle risorse collettive di alcune comunità valdostane – basato sui tre *Règlements d'alpages di Verconey* – è rinvenibile in G. Bravo, «Risorse comuni tra regole tradizionali e società moderna: alpeggi e sistemi di irrigazione in Valle d'Aosta», in: P. Nervi (a cura di), *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, Atti della VII Riunione Scientifica (Trento, 8–9 novembre 2001), Università degli Studi di Trento – Centro Studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Padova 2002, p. 105 ss.) e dalla trascrizione, curata da R. Viérin, dei tre Regolamenti. Cf. R. Viérin, «Règlements d'alpages, Règlement des alpages et montagnes du mandement d'Avise, contenant ordres, accords, conventions, bamps, procure et limites, imposés et fixés par les partsayant de chaque alpage et d'autres communiers de Valgrisenche, Arvier et Avise, au sujet des pasquiers, prairies, devendues, ets., outre queles gros et menus bestiaux», *Lo Flambò – Le Flambeau*, 1, 1997, p. 50.

17 *Codice civile italiano*, Libro III, Titolo I, Capo II.

18 È da segnalare, tuttavia, che l'esperienza della Commissione è stata ripresa, nel febbraio 2013, nell'intento di rilanciarne spirito e obiettivi, nell'ottica della riaffermazione di una nuova frontiera organizzativa del settore pubblico che alimenti nuovi modelli di socialità e partecipazione diffusa e diretta nella gestione dei beni comuni.

19 Il riferimento alla «spontaneità dal basso» delle regole consortili è qui inteso al fine di rovesciare, figurativamente, la visione «piramidale» del diritto che, nella tradizione giuridica occidentale, tende a riconoscere legittimità alle norme «imposte dall'alto» (vale a dire da chi detiene, di volta in volta, il potere nelle sue diverse forme) e a relegare ai margini del diritto (*id est*, alla base della piramide) quelle scaturenti dall'autoregolamentazione delle comunità.

20 «*Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia*».

21 L'espressione è di V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi,* Padova 1983, p. 276 e 379 ss.

22 Andrione (vedi nota 4), p. 85.

23 Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

24 Questa era stata preceduta, nel 1953, dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, dello Statuto della Consorteria di Effraz in Ville-sur-Nus di Quart, di cui si riportano due degli articoli di maggior rilievo: articolo 1 «*La consorteria di Effraz, in Ville-sur-Nus di Quart, è un ente speciale*

valdostano, di carattere pubblico frazionale, ma con amministrazione autonoma, soggetta ai controlli di vigilanza come i comuni di ultima classe»; articolo 3 «*Sono consortisti tutti i proprietari del quartiere di Ville-sur-Nus*».

25 Di preminente interesse sono poi risultati, negli anni '90, altri due passaggi influenti sulle Consorterie: il primo – legge 8 giugno 1990, n. 142 («Ordinamento delle autonomie locali») – ha modificato il rapporto tra Regioni e Comuni, attribuendo a questi ultimi un ruolo di primo piano proprio negli ambiti in cui è possibile ricomprendere realtà come quella consortile, come risulta dall'art. 22 della legge, ai sensi del quale «I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali». Il secondo, invece, – legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane») – rispetto all'impianto precedente, ha introdotto due fondamentali novità: da un lato, in risposta alla dominante impostazione pubblicistica, l'attribuzione alle proprietà collettive della personalità giuridica di diritto privato; dall'altro, il riconoscimento dell'autonomia statutaria delle organizzazioni che si esplica nel far prevalere la fonte tradizionale (laudo, statuto, consuetudine, ecc.) su quella legislativa.

26 Art. 13, legge regionale 14/1973.

27 458 e 357: tante le Consorterie rinvenute, rispettivamente, nel 1960, in occasione del primo censimento generale dell'agricoltura a cura dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma Valle d'Aosta – di cui dà notizia V. Grisero, «Le Consorterie silvo-pastorali della Valle d'Aosta», *Rivista di Diritto Agrario*, XL, 1961, pp. 667 e ss. – e nel 2005, censimento sul quale si veda la nota seguente.

28 Inviato a tutti i 74 comuni valdostani, il questionario, elaborato – su incarico della Giunta regionale con DGR 1941/2004, poi prorogato con DGR 133/2005 – dall'Avv. Prof. Roberto Louvin e dal CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta), era diretto ad «acquisire elementi conoscitivi di dettaglio sui rapporti amministrativi attualmente intercorrenti fra i Comuni e le Consorterie».

29 Louvin (vedi nota 4), p. 63.

30 *Ibid.*, p. 66.

31 Il finanziamento, da intendersi quale sostegno – e non quale alternativa – agli investimenti pubblici tradizionali, è ovviamente sottoposto a precise e stringenti condizionalità *(ex ante*, *in itinere* ed *ex post)*.

32 In attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, approvato con Decisione della Commissione europea C(2000) 2903 def. e Decisione SG (2001) D7285819.

33 Per un'interessante analisi dei profili in esame, si rinvia a S. Trione, *Beni pubblici dai prati e dai pascoli della Valle d'Aosta*, INEA – Istituto nazionale di economia agraria, Roma 2013, p. 60.

34 In attuazione del Regolamento (CE) 1698/05, approvato, in prima battuta, con Decisione della Commissione europea C(2008)734 e C(2009) 10342 (modifiche *Health Check*). Successivamente approvato, con modifiche, nel 2010 e nel 2012 con note Ares, rispettivamente n. 831245 e 927071.

35 PSR Valle d'Aosta 2007/13, p. 152.

36 Nello specifico, il carico animale va mantenuto entro il limite minimo di 0,1 UBA*/ha e il limite massimo di 0,5 UBA*/ha.

37 Nel medesimo spirito sembra proseguire la Programmazione in ambito di cofinanziamenti europei per il periodo 2014/20. Per un approfondimento sulle opportunità offerte dalla Politica agricola comune (PAC) 2014/20 in Valle d'Aosta, cf. Trione (vedi nota 33), p. 24 ss. e p. 77 ss.